

REGOLAMENTO DIDATTICO DEL DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA CAMPANIA LUIGI VANVITELLI

Indice

- OGGETTO E FINALITÀ DEL REGOLAMENTO
- TITOLO PRIMO. Organi di governo del Dipartimento
- TITOLO SECONDO. Offerta didattica e organizzazione del Dipartimento
- TITOLO TERZO. Compiti dei docenti
- TITOLO QUARTO. Diritti e doveri degli studenti
- NORMA TRANSITORIA E FINALE

OGGETTO E FINALITÀ DEL REGOLAMENTO

Art. 1

Il regolamento Didattico del Dipartimento di Psicologia definisce gli organismi di governo del Dipartimento e ne attribuisce le prerogative e i compiti. Disciplina l'attività didattica e l'organizzazione del Dipartimento. Definisce e regola i compiti dei docenti nell'ambito delle attività dipartimentali e stabilisce i diritti e i doveri degli studenti.

TITOLO PRIMO

ORGANI DI GOVERNO DEL DIPARTIMENTO

Art. 2. Organi del Dipartimento

Ai sensi dell'Art. 25, comma 1, dello Statuto d'Ateneo sono organi del Dipartimento:

1. Il Direttore di Dipartimento;
2. Il Consiglio di Dipartimento;
3. La Giunta di Dipartimento;
4. La Commissione paritetica docenti-studenti.

Art. 3. Il Direttore di Dipartimento

Il Direttore rappresenta il Dipartimento (Art. 25, comma 11, Statuto d'Ateneo) ed esercita le seguenti attribuzioni:

- a) convoca e presiede il Consiglio e la Giunta di Dipartimento, e ne stabilisce i punti all'ordine del giorno, secondo un calendario delle sedute almeno semestrale anticipatamente comunicato ai membri (Art. 25, comma 11, Statuto d'Ateneo);
- b) vigila sull'esecuzione delle delibere degli organi del Dipartimento (Art. 25, comma 11, Statuto d'Ateneo);
- c) sovrintende al regolare svolgimento di tutte le attività didattiche ed organizzative di competenza del Dipartimento;
- d) adotta, nei casi di urgenza, i provvedimenti necessari riferendone per la ratifica agli organi competenti del Dipartimento nella prima seduta utile;
- e) stipula i contratti e le convenzioni di competenza del Dipartimento;
- f) presenta annualmente al Consiglio di Dipartimento la proposta di bilancio di previsione predisposta dalla Giunta, corredata dalla relazione tecnica; presenta altresì la proposta di bilancio consuntivo, preparata dal Segretario Amministrativo;
- g) designa il Direttore vicario fra i professori componenti la Giunta;

- h) cura i rapporti con gli organi accademici e con l'amministrazione dell'ateneo;
- h) può proporre al Consiglio di Dipartimento di attribuire determinati incarichi a singoli docenti; può altresì proporre allo stesso la nomina di Commissioni;
- i) esercita tutte le altre attribuzioni conferite dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

Art. 4. Il Consiglio di Dipartimento

Ai sensi dell'art. 25 dello Statuto d'Ateneo:

1. "Il Consiglio è l'organo di programmazione e di gestione del dipartimento, in coerenza con la programmazione strategica di Ateneo ed entro i limiti delle risorse assegnate e disponibili. I compiti, le attività e le modalità di funzionamento del consiglio sono disciplinati dallo Statuto".
2. "Il consiglio è composto da:
 - a) tutti i professori e ricercatori afferenti al dipartimento;
 - b) una rappresentanza degli iscritti a dottorati di ricerca, scuole di specializzazione e corsi di studio attivati e coordinati dal dipartimento, e dei titolari di assegni di ricerca, nel numero complessivamente corrispondente a quanto previsto dalla legislazione vigente;
 - c) una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo pari a cinque, sei, sette unità, secondo che il numero complessivo dei professori e ricercatori afferenti al dipartimento sia rispettivamente fino a cinquanta, compreso tra cinquantuno e sessanta, ovvero oltre le sessanta unità".
3. "Le modalità di partecipazione e di selezione delle rappresentanze sono stabilite dal regolamento elettorale".
4. "Possono essere invitati a partecipare alle adunanze del Consiglio, senza diritto di voto e su specifici punti all'ordine del giorno, i professori a contratto titolari di insegnamenti nei corsi di studio afferenti al dipartimento".
5. "Partecipa al Consiglio, senza diritto di voto e con funzioni di verbalizzante, il Segretario amministrativo del dipartimento; la sua presenza non concorre alla formazione del numero legale".
6. "Le rappresentanze durano in carica tre anni, salvo quella degli studenti limitata a due. I rappresentanti sono rieleggibili una sola volta".
7. "La programmazione dei ruoli, le delibere sui bandi di concorso, le chiamate e le prese di servizio del personale di prima e seconda fascia, nonché tutte le altre deliberazioni relative ai professori e ai ricercatori, sono adottate dal Consiglio di dipartimento nella composizione ristretta, limitata ai soli docenti appartenenti alla fascia corrispondente e a quelle superiori".
8. Il Consiglio di Dipartimento, inoltre:
 - a) approva il Regolamento interno con il quale sono disciplinate le modalità di svolgimento delle attribuzioni del Dipartimento e l'organizzazione interna del medesimo, le norme di funzionamento degli organi e quanto altro ritenuto necessario per l'adempimento delle funzioni istituzionali (Art. 15, comma 1, Regolamento didattico d'Ateneo);

- b) formula, ai sensi dell'art. 16 del Regolamento didattico d'Ateneo, proposte di istituzione, attivazione e disattivazione dei Corsi di Laurea, delle Scuole di dottorato, dei Master universitari, ed entro il 15 maggio dell'anno accademico ne programma le relative attività formative, stabilendo in particolare gli insegnamenti da attivare e le modalità delle relative coperture;
- c) nomina le Commissioni incaricate di svolgere compiti di istruttoria, di ausilio o di supporto all'attività del Dipartimento;
- d) stabilisce i criteri generali per l'uso coordinato dei mezzi e degli strumenti in dotazione e per la utilizzazione dei fondi assegnati al Dipartimento;
- e) assicura l'osservanza delle direttive stabilite dal Direttore Generale di Ateneo, per l'impiego del personale tecnico amministrativo assegnato al Dipartimento;
- f) approva il piano triennale di ricerca e definisce gli obiettivi e le aree di attività indicando le disponibilità di strutture, servizi, strumentazione e assicurando la libertà di ricerca dei singoli docenti;
- g) approva le convenzioni di ricerca e di consulenza e promuove accordi con soggetti pubblici e privati, per l'utilizzo di competenze specifiche e per il reperimento di fondi utili a svolgere attività inerenti alla ricerca e alla didattica;
- h) promuove, cura e rendiconta le attività legate ai tirocini curriculari ed extracurriculari;
- i) esprime parere sulle domande di afferenza dei docenti al Dipartimento, previo parere del dipartimento di provenienza, in caso di trasferimento;
- j) propone al Consiglio di Amministrazione le richieste di reclutamento o di trasferimento dei professori e dei ricercatori a tempo determinato ed indeterminato coerentemente con i piani della ricerca e della didattica e ne cura le relative procedure di proposta e di chiamata;
- k) sottopone al Direttore Generale le richieste di attribuzione delle unità del personale tecnico-amministrativo in accordo sia con le esigenze di didattica e cioè in relazione ai corsi di laurea, alla numerosità degli studenti e alle tipologie di attività svolte, sia con le esigenze di ricerca e cioè in relazione al volume delle risorse finanziarie, alla manutenzione dei locali e delle attrezzature;
- l) approva le richieste di finanziamento;
- m) approva la proposta di bilancio di previsione e di bilancio consuntivo da sottoporre all'amministrazione centrale;
- n) delibera l'acquisto di materiale bibliografico, strumenti, attrezzature ed arredi, nonché l'esecuzione di lavori e la fornitura di servizi che non siano, per importo, di competenza del Direttore;
- o) delibera quanto predisposto dalla Giunta di Dipartimento;
- p) approva, su proposta dei Presidenti di Corso di Studio, le richieste di convalida di curricula e/o di esami di studenti provenienti da altri Dipartimenti o Facoltà che abbiano fatto domanda di iscrizione a Corsi di laurea del Dipartimento; valuta altresì se convalidare certificazioni di informatica e di lingue conseguite dagli studenti interni presso strutture formative esterne al Dipartimento;
- q) nessun componente del Consiglio può prendere parte alla discussione e alla votazione su questioni che lo riguardino personalmente, o che riguardino un suo parente o affine fino al quarto grado incluso (Art. 48, comma 3, Statuto d'Ateneo);

r) le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, salvo i casi diversamente regolati dalla legge. In caso di parità prevale il voto del Direttore (Art. 48, comma 4, Statuto d'Ateneo).

s) esercita ogni altra attribuzione che ad esso sia assegnata dallo Statuto, dai Regolamenti di Ateneo e dal Regolamento interno e in conformità alla normativa vigente.

Art. 5. La Giunta di Dipartimento

1. La Giunta di Dipartimento:

a) propone, nei limiti stabiliti dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità dell'Università, l'acquisto di materiale bibliografico, di strumenti, attrezzature ed arredi, nonché l'esecuzione di lavori o la fornitura di servizi;

b) predispone annualmente le richieste di finanziamento e di assegnazione del personale tecnico-amministrativo necessarie per il funzionamento del Dipartimento;

c) coadiuva il Direttore nell'espletamento delle sue funzioni e può esercitare funzioni deliberative, su delega del Consiglio di Dipartimento, in conformità alle norme dello Statuto (Art. 25, comma 13, Statuto d'Ateneo);

d) predispone annualmente una relazione sulle attività svolte dal Dipartimento da allegare al bilancio unico di Ateneo;

e) predispone annualmente la proposta di budget di previsione.

2. La Giunta è composta da un numero massimo di undici membri, rappresentativi di tutte le componenti del consiglio di dipartimento. Le modalità di costituzione e di elezione dei componenti della Giunta sono stabilite dallo Statuto d'Ateneo (Art. 25, commi 13 e 14; Art. 48) e dal Regolamento elettorale d'Ateneo (artt. 64-69). I membri della giunta durano in carica tre anni, salvo i rappresentanti degli studenti che ne durano due, e sono immediatamente rieleggibili una sola volta (Art. 25, comma 13, Statuto d'Ateneo).

3. Possono essere invitati alle riunioni della Giunta rappresentanti di enti pubblici e privati, su punti specifici all'ordine del giorno (Art. 25, comma 14, Statuto d'Ateneo).

Art. 6. La Commissione paritetica docenti-studenti

1. La Commissione paritetica docenti-studenti svolge attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica, nonché dell'attività di servizio agli studenti da parte dei docenti, compresi l'orientamento, il tutoraggio e il *placement*. La Commissione individua specifici indicatori per la valutazione dei risultati e formula pareri sull'attivazione e la soppressione di corsi di studio. Le modalità della composizione della Commissione e del suo funzionamento sono disciplinate dal Regolamento generale di ateneo.

2. La Commissione, ai sensi dell'Art. 52 del Regolamento generale d'Ateneo, elegge, tra i docenti, un Presidente, a maggioranza assoluta di tutti i componenti la commissione.

3. Il Presidente, sempre ai sensi dell'Art. 52 sopra citato:

a) rappresenta la commissione;

b) designa un Vice-presidente;

c) convoca e presiede le riunioni della commissione.

TITOLO SECONDO

OFFERTA DIDATTICA E ORGANIZZAZIONE DEL DIPARTIMENTO

Art. 7. Offerta didattica del Dipartimento

1. Costituiscono Offerta didattica del Dipartimento:

i Corsi di laurea triennale;
i Corsi di laurea magistrale;
i Dottorati di ricerca;
i Master di primo e secondo livello;
i Corsi di perfezionamento;
le Scuole di specializzazione.

1. La proposta di attivazione e di disattivazione dei diversi tipi di Offerta didattica è di competenza esclusiva del Consiglio di Dipartimento, cui segue delibera del Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato Accademico (Art. 16, Art. 11, comma 4, Regolamento didattico d'Ateneo; Art. 39 Statuto d'Ateneo).
2. Gli ordinamenti didattici dei singoli Corsi e dei Dottorati sono approvati dal Consiglio di Dipartimento su proposta dei Consigli di Corso di Studio (Art. 39 Statuto d'Ateneo), o dei Collegi dei docenti dei Dottorati, a seconda delle rispettive competenze. Il Consiglio può proporre modifiche, aggiunte o sostituzioni al quadro generale degli ordinamenti proposti dagli organismi suddetti. Gli ordinamenti sono emanati con Decreto del Rettore (Art. 12, comma 1, Regolamento didattico d'Ateneo).
3. I Master devono dotarsi di un Piano formativo, che viene strutturato e presentato dal soggetto proponente (un docente o un ricercatore afferente al Dipartimento) che sottopone al Consiglio di Dipartimento l'ipotesi di struttura del Master al fine dell'approvazione da parte del Consiglio medesimo. I termini ed il contenuto della proposta sono fissati dall'art. 7 del Regolamento di Ateneo per i Master.
4. I Corsi di laurea, i Dottorati, i Master sono retti, governati e regolamentati dai Consigli di Corso di Studio, dai Collegi dei docenti dei Dottorati, dai Consigli scientifici dei Master, a seconda delle rispettive competenze.
5. I Corsi di laurea devono obbligatoriamente disporre di un Regolamento didattico (Art. 15 Regolamento didattico d'Ateneo) approvato dal Consiglio di Dipartimento su proposta dei rispettivi Consigli di Corso di Studio. I Regolamenti devono essere approvati previamente rispetto all'attivazione dei corsi.
6. I Collegi dei docenti dei Dottorati possono procedere, qualora lo ritengano utile e necessario, alla approvazione di regolamenti per il Dottorato di riferimento, tenendo conto della normativa generale sui Dottorati prevista dallo specifico Regolamento d'Ateneo per i Dottorati (Art. 2, comma 4, Regolamento didattico d'Ateneo).
7. Non sono ammessi periodi di *vacatio* da un vecchio regolamento ad un nuovo regolamento di Corso di Studio.

Ai sensi delle disposizioni vigenti e in base ad appositi accordi, il Consiglio di Dipartimento può attivare tipi di Offerta didattica interdipartimentali e/o interateneo (Art. 9, comma 2, Statuto d'Ateneo).

1. I regolamenti delle strutture interdipartimentali o interateneo sono approvati congiuntamente dai rispettivi organi interessati.

Art. 8. Organi dei Corsi di Studio e dei Dottorati

1. Costituiscono Organi dei Corsi di Studio (Artt. 39 Statuto di Ateneo; 115 Regolamento elettorale di Ateneo):
 - a. i Presidenti dei Consigli di Corso di studio;
 - b. i Consigli di Corso di studio.

Art. 9. Il Presidente del Consiglio di Corso di Studio

Il Presidente del Consiglio di Corso di Studio:

- a. è eletto ai sensi del Regolamento elettorale d'Ateneo (Artt. 115-120);
- b. sovrintende e vigila sul buon andamento delle attività didattiche del Corso di studio (Art. 39, comma 9, Statuto d'Ateneo);
- c. può nominare un Vicepresidente che lo supplisce in tutte le sue funzioni in caso di impedimento o di assenza;
- d. ha la responsabilità del funzionamento del Consiglio e ne convoca le riunioni ordinarie e straordinarie (Art. 39, comma 9, Statuto d'Ateneo);
- e. relaziona al Consiglio di Corso di Studio e al Consiglio di Dipartimento sulle attività didattiche e tutorali svolte nel Corso di laurea;
- f. verifica e garantisce che il carico didattico sia distribuito tra i docenti in modo equilibrato e senza eccessivi divari anche alla luce del loro inquadramento;
- g. può nominare coadiuvanti tra i colleghi, su specifiche tematiche e per periodi limitati e stabiliti di tempo.

Art. 10. I Consigli di Corso di Studio

I Consigli di Corso di Studio:

- a. sono composti dai docenti di ruolo che insegnano e afferiscono al Corso, nonché da una rappresentanza degli studenti pari alla misura minima prevista dalla legge (Art. 39, comma 4, Statuto d'Ateneo). I professori a contratto partecipano al Consiglio senza concorrere alla determinazione del numero legale e senza diritto di voto (Art. 39, comma 8, Statuto d'Ateneo);
- b. redigono e propongono i Regolamenti dei Corsi di laurea;
- c. programmano e coordinano l'insieme delle attività didattiche del corso per il conseguimento dei titoli di studio e delle altre attività previste dal Regolamento didattico d'Ateneo e dallo Statuto d'Ateneo;
- d. formulano gli obiettivi formativi specifici del corso;
- e. propongono i requisiti di ammissione ai corsi;

- f. assolvono a tutti gli altri compiti previsti dal Regolamento didattico d'Ateneo.

Art. 11. Il Direttore del Dottorato:

1. Il Direttore ha la responsabilità scientifica e organizzativa del corso di dottorato (Art. 34, comma 4 Statuto d'Ateneo).

Art. 12. Il Collegio dei docenti del Dottorato:

1. Il Collegio dei docenti del Dottorato è composto da tutti i docenti del corso, che eleggono il Direttore e lo coadiuvano nell'esercizio dei propri compiti (Art. 34, comma 4 Statuto d'Ateneo).

Art. 13. I Regolamenti dei Corsi di Laurea

1. Ciascun Regolamento di Corso di laurea stabilisce:
 - a) la denominazione del Corso;
 - b) l'ordinamento didattico e gli obiettivi formativi (Art. 2, comma 3, Regolamento didattico d'Ateneo);
 - c) l'assegnazione dei crediti formativi universitari alle diverse attività formative;
 - d) i requisiti di ammissione al Corso e le modalità di verifica (Art. 15, comma 3, *sub c*, Regolamento didattico d'Ateneo);
 - e) la tipologia delle forme didattiche adottate e le modalità della verifica della preparazione (Art. 15, comma 3, *sub f*, Regolamento didattico d'Ateneo);
 - f) le eventuali modalità di frequenza a singoli insegnamenti;
 - g) le eventuali disposizioni relative ad attività formative propedeutiche e integrative;
 - h) gli eventuali *curricula* e gli eventuali piani di studio individuali, e relative modalità di presentazione (Art. 15, comma 3, *sub b*, Regolamento didattico d'Ateneo);
 - i) la regolamentazione della corrispondenza tra i crediti formativi universitari previsti dal corso e quelli acquisibili presso altre istituzioni universitarie nazionali, dell'Unione Europea o di Paesi terzi;
 - j) le pratiche di tirocinio;
 - k) la tipologia e le modalità formali di espletamento della prova finale per il conseguimento del titolo di studio.
 - l) tutte le altre attribuzioni previste dal Regolamento didattico d'Ateneo (Art. 15).
2. I regolamenti didattici dei Corsi di laurea sono sottoposti a revisione almeno ogni 3 (tre) anni, con particolare riguardo al numero dei crediti assegnati ad ogni attività formativa (Art. 15, comma 6, Regolamento didattico d'Ateneo).

Art. 14. Verifiche del profitto

1. I Regolamenti dei singoli corsi di laurea disciplinano le modalità di verifica del profitto (Art. 24, comma 1, Regolamento didattico d'Ateneo) dirette ad accertare l'adeguata preparazione degli studenti iscritti ai corsi di studio ai fini della prosecuzione del loro *cursus studiorum* e

della acquisizione da parte loro dei crediti corrispondenti alle attività formative seguite. Tali accertamenti, sempre individuali, devono avere luogo in condizioni che garantiscano l'approfondimento, l'obiettività e l'equità della valutazione in rapporto con l'insegnamento o l'attività seguita e con quanto esplicitamente richiesto ai fini della prova.

A seconda di quanto disposto dai Regolamenti dei corsi di laurea, gli accertamenti possono dare luogo a votazione (esami di profitto) o a un semplice giudizio di approvazione o riprovazione (Art. 24, comma 1, Regolamento didattico d'Ateneo).

2. Le verifiche del profitto devono avvenire in luoghi adeguati, evitando che l'eventuale protrarsi dell'attesa dell'esame avvenga senza la possibilità per lo studente di poter stare seduto in condizioni decorose.

3. Gli esami di profitto possono essere orali e/o scritti in relazione a quanto previsto dal Regolamento del corso di laurea e alle determinazioni del Consiglio di Corso di Studio, ferme restando le attribuzioni specifiche dei professori responsabili degli insegnamenti (Art. 24, comma 2, Regolamento didattico d'Ateneo).

4. I Regolamenti didattici dei corsi di laurea possono prevedere prove di esame integrate per più insegnamenti o moduli coordinati. In questi casi i docenti titolari degli insegnamenti o moduli coordinati partecipano collegialmente alla valutazione complessiva del profitto dello studente che non può, comunque, essere frazionata in valutazioni separate su singoli insegnamenti o moduli (Art. 24, comma 4, Regolamento didattico d'Ateneo).

5. Fatti salvi i casi di iterazione eventualmente consentiti dagli ordinamenti didattici, non è consentita la ripetizione, con eventuale modifica della valutazione relativa, di un esame già superato (Art. 24, comma 5, Regolamento didattico d'Ateneo)

6. Gli esami si svolgono sotto la responsabilità di una Commissione, nominata dal Presidente del Corso di Studio, su proposta del relativo Consiglio, garantendone adeguate forme di pubblicità, anche ai sensi del disposto dell'art. 2, comma 10, del Regolamento Didattico di Ateneo.

Le Commissioni sono composte da almeno 2 membri, dei quali uno è il docente al quale la struttura didattica ha affidato il relativo insegnamento e l'altro è un docente in possesso dei requisiti previsti dalla legge o un cultore della materia nominato dal Direttore di Dipartimento.

Le Commissioni esaminatrici sono presiedute dal professore ufficiale della materia o, nel caso di corsi a più moduli o di esami integrati, da professori indicati nel provvedimento di nomina. In caso di assenza o di impedimento del presidente, questi è sostituito da un altro professore ufficiale nominato dal Direttore di Dipartimento (Art. 24, comma 6, Regolamento didattico d'Ateneo).

7. Ai fini del superamento dell'esame è necessario conseguire il punteggio minimo di 18 punti. L'eventuale attribuzione della lode, in aggiunta al punteggio massimo di 30 punti, è subordinata alla valutazione unanime della Commissione esaminatrice.

La valutazione di insufficienza non è corredata da votazione.

In ogni caso, della prova di verifica è redatto apposito verbale che dovrà essere firmato dallo studente, all'inizio della prova, quale che sia l'esito della verifica medesima.

Nel caso di prove orali, è consentito allo studente di ritirarsi, fino al momento antecedente la verbalizzazione della valutazione finale di profitto che dovrà essere comunicata verbalmente allo studente dalla Commissione prima dell'apposizione del voto o del giudizio sul verbale.

Qualora lo studente si sia ritirato, non abbia conseguito una valutazione di sufficienza ovvero abbia rifiutato la valutazione proposta dalla Commissione, l'annotazione sul verbale sarà utilizzata esclusivamente a fini statistici, non si provvederà ad annotare l'esito della prova sul libretto universitario dello studente e, nel suo *cursus studiorum*, la valutazione verrà presa in considerazione esclusivamente ai fini dell'interruzione dei termini di decadenza, di cui ai sensi dell'art. 30 del Regolamento Didattico di Ateneo (Art. 24, comma 7, Regolamento didattico d'Ateneo).

8. Qualora lo studente sostenesse con esito negativo un esame durante la prima data di una sessione d'esami, non potrà ripresentarsi alla seconda data della medesima sessione, ma alla sessione successiva. Lo studente potrà presentarsi anche alla seconda data d'esame della medesima sessione qualora egli/ella, durante la prima data d'esame della sessione, si fosse ritirato/a dall'esame entro i termini previsti o, superata la prova, avesse deciso di non accettare il voto (pari o superiore a 18) attribuito dal docente.

9. Nella sessione anticipata estiva degli appelli (mese di febbraio), potranno sostenere l'esame esclusivamente gli studenti iscritti all'anno accademico in cui si è tenuto il corso stesso.

10. Il Presidente della Commissione esaminatrice per le prove di profitto è responsabile dei relativi verbali, provvedendo alla relativa sottoscrizione (Art. 24, comma 8, Regolamento didattico d'Ateneo).

11. Il calendario degli appelli è stabilito per ciascun insegnamento con le modalità previste al punto 3 dell'art. 19 del Regolamento Didattico di Ateneo.

Ogni eventuale spostamento della data d'inizio dell'appello deve essere comunicato con la massima tempestività agli studenti, dandone notizia, con le relative motivazioni, al Presidente del corso di Studio.

Una volta fissata, la data d'inizio dell'appello non può essere comunque anticipata (Art. 24, comma 9, Regolamento didattico d'Ateneo).

12. Durante il periodo di svolgimento delle lezioni non è consentita la sovrapposizione tra queste e le verifiche di profitto. A tal fine, le verifiche dovranno svolgersi negli orari e negli spazi non impegnati per lo svolgimento delle lezioni. Tale verifica è demandata ad una o più unità del personale tecnico-amministrativo individuata dal Direttore di Dipartimento.

Art. 15. Crediti formativi

Ai sensi dell'Art. 10 del Regolamento didattico d'Ateneo:

1. "Le attività formative previste nel Corso di Laurea prevedono l'acquisizione da parte degli studenti di crediti formativi universitari (CFU), ai sensi della normativa vigente".

2. "A ciascun CFU corrispondono 25 ore di impegno complessivo dello studente".

3. "La quantità media di impegno complessivo di apprendimento svolto in un anno da uno studente impegnato a tempo pieno negli studi universitari è fissata in 60 crediti".

4. "La frazione dell'impegno orario complessivo riservata allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale non può essere inferiore al 50%, tranne nel caso in cui siano previste attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico".

5. Il carico standard di un CFU comprende un massimo di:

a) "non meno di 5 ore e non più di 12,5 ore dedicate a lezioni frontali o attività didattiche equivalenti; le restanti ore, fino al raggiungimento delle 25 ore totali previste, sono da dedicare allo studio individuale";

- b) “non meno di 8 ore e non più di 16 ore dedicate a esercitazioni o attività assistite equivalenti; le restanti ore, fino al raggiungimento delle 25 ore totali previste, sono da dedicare allo studio e alla rielaborazione personale”;
6. “I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente previo superamento dell’esame o attraverso altra forma di verifica della preparazione o delle competenze conseguite”.
7. Il corso di laurea triennale prevede l’acquisizione di 180 crediti formativi mentre i corsi di laurea magistrale 120 crediti.

Art. 16. Calendario delle lezioni, degli esami e delle sedute di laurea

1. I diari ufficiali delle attività didattiche dei Corsi di Laurea, in particolare le date di inizio e fine dei semestri e i periodi riservati alle attività di verifica, sono stabiliti annualmente dai rispettivi Consigli di Corso di Studio.
2. Il calendario degli esami di profitto è predisposto dai rispettivi Presidenti dei Consigli di Corso di Studi dopo aver consultato tutti i docenti del corso di laurea e reso pubblico prima dell’inizio di ogni anno accademico mediante affissione sulla bacheca di Dipartimento nonché sul sito web di Dipartimento.
3. Il calendario delle lezioni è predisposto e reso noto prima dell’inizio di ciascun anno accademico dal Presidente del Corso di Studio dopo aver consultato tutti i docenti del corso di laurea e reso pubblico all’inizio di ogni anno accademico mediante affissione sulla bacheca di Dipartimento nonché sul sito web di Dipartimento.
4. Il diario delle sedute di Laurea è predisposto e reso noto prima dell’inizio di ciascun anno accademico dal Presidente del Corso di Studio e reso pubblico all’inizio di ogni anno accademico mediante affissione sulla bacheca del Dipartimento nonché sul sito web di Dipartimento. La composizione delle singole Commissioni di laurea è approntata dai rispettivi Presidenti di Corso di Studio cercando di equilibrare il carico di lavoro dei docenti coinvolti (eventuale coinvolgimento su più sedute di laurea, numero di co-relazioni), anche alla luce del numero di candidati per relatore e della tipologia di co-relazione richiesta (affinità tra argomento della tesi e specializzazione scientifico-disciplinare del potenziale correlatore).
5. Tutto quanto non espressamente disposto dal presente articolo è stabilito dall’Art. 19 del Regolamento didattico d’Ateneo.

Art. 17. Pubblicizzazione dell’attività e delle disposizioni del Dipartimento

1. Le deliberazioni degli Organi di governo del Dipartimento e dei Consigli di Corso di Studio debbono essere adeguatamente rese pubbliche, in particolare attraverso:
 - a) la pubblicazione sul sito web del Dipartimento;
 - b) l’affissione sulla bacheca del Dipartimento;
 - c) l’inserimento, ove necessario, sulle singole pagine docenti del sito web.
2. È compito del Consiglio di Dipartimento individuare un adeguato spazio, ubicato in un luogo sufficientemente frequentato del Dipartimento, ove apporre la bacheca di Dipartimento.
3. Nella bacheca di Dipartimento devono essere necessariamente e obbligatoriamente affissi:

- a) tutti i programmi d'esame dei corsi con relative indicazioni dei testi e di tutte le informazioni necessarie agli studenti per conoscere forme e modalità dei corsi, senza essere posti nella condizione di dover chiedere personalmente al docente tali informazioni;
 - b) gli orari delle lezioni secondo il relativo semestre;
 - c) i calendari degli esami di tutto l'anno accademico;
 - d) i calendari delle sedute di laurea;
 - e) le commissioni di laurea;
 - f) gli orari e i luoghi di ricevimento dei docenti dell'anno accademico in corso;
 - g) i bandi di interesse per gli studenti, compresi quelli relativi ai concorsi di dottorato, ai concorsi per assegni di ricerca, ai concorsi per borse di studio in generale.
- 4 Su proposta del personale tecnico-amministrativo, il Consiglio di Dipartimento nomina un responsabile avente cura di tenere sempre aggiornata la Bacheca. Il Consiglio nomina altresì un docente con il compito di verificare e/o segnalare al suddetto responsabile eventuali punti in Bacheca da aggiornare, modificare o eliminare.
- 5 Quanto elencato relativamente alla Bacheca del Dipartimento vale altresì per il sito web (Art. 63, comma 1, Regolamento generale d'Ateneo), o, ove di competenza, per le singole pagine docente del sito stesso.
- 6 Sul sito web devono inoltre essere obbligatoriamente pubblicati:
- a) gli ordinamenti degli studi dei Corsi di laurea (Art. 63, comma 1, Regolamento generale d'Ateneo);
 - b) il Regolamento didattico di Dipartimento e i Regolamenti dei Corsi di laurea (Art. 63, comma 1, Regolamento generale d'Ateneo);
 - c) la Guida dello studente

TITOLO TERZO COMPITI DEI DOCENTI

Art. 18 Compiti dei docenti

1. Il docente è tenuto a svolgere l'attività didattica assicurandone regolarità e puntualità. Lo svolgimento delle lezioni e degli esami secondo il calendario prefissato è un dovere inderogabile del docente.
2. Non sono ammessi cambiamenti del calendario delle lezioni qualora il corso sia già iniziato.
3. Qualora, per comprovate ragioni di salute o altro legittimo e comprovato impedimento, il docente non possa tenere la lezione o l'esame, la data può essere rinviata. In quest'ultimo caso il docente deve provvedere affinché ne sia data tempestiva comunicazione agli studenti e, se la durata dell'assenza è superiore ad una settimana, deve informarne il Direttore di Dipartimento e il Presidente del Corso di Studio.

4. Il numero delle ore dedicate alle attività didattiche è certificato dal docente su apposito registro predisposto dall'amministrazione dell'Ateneo. Il registro deve essere consegnato al Direttore del Dipartimento, o a un responsabile da questi nominato. Il Direttore provvederà ad inoltrarlo all'ufficio competente.
5. I docenti devono presentare ai Presidenti di Corso di Studio, entro tempi stabiliti dal Dipartimento, i contenuti degli insegnamenti di cui sono a qualsiasi titolo incaricati, titolari o affidatari, allo scopo di poterli pubblicare per tempo nel Manifesto degli studi, sul sito del Dipartimento e nella Bacheca del Dipartimento e nella Guida dello studente.
6. Il docente deve assicurare la propria reperibilità, disponibilità e puntualità per il ricevimento degli studenti lungo tutto il corso dell'anno accademico, secondo il calendario prefissato per ogni docente all'inizio dell'anno accademico.
7. Eventuali rinvii o spostamenti dei giorni o degli orari di ricevimento devono essere comunicati agli studenti almeno due giorni prima della data ordinaria.
8. E' consentito al docente, per limitati periodi, e per necessità strettamente legate all'attività scientifica e di ricerca, fissare il ricevimento degli studenti su appuntamento.
9. Il docente è tenuto a seguire in prima persona il lavoro dei tesisti e ad assicurare loro adeguata guida, assistenza, orientamento e correzione del lavoro di tesi, in modo continuativo e fornendo risposte puntuali e tempestive alle richieste degli studenti.
10. Il docente ha l'obbligo di partecipare alle sedute dei Consigli di Dipartimento e degli altri organi collegiali, nonché alle Commissioni accademiche di cui faccia eventualmente parte. Qualora la partecipazione ai Consigli si sovrapponga a lezioni o esami, il docente è giustificato per l'assenza dal Consiglio, previa comunicazione al Direttore.
11. Il docente ha altresì l'obbligo di partecipare alle sedute di laurea per le quali sia stato convocato. La partecipazione alla seduta prevale su eventuali sovrapposizioni con lezioni o esami, per le quali il docente è giustificato a chiederne il rinvio ad altra data o lo spostamento ad altro orario, previa tempestiva comunicazione agli studenti.
12. Spetta al Direttore di Dipartimento e ai Presidenti di Corso di Studio provvedere alla vigilanza e al controllo dell'adempimento dei doveri didattici dei docenti, con particolare riguardo alla regolarità delle lezioni e all'osservanza del relativo orario, alla regolarità degli esami di profitto e di laurea, agli orari di ricevimento.
13. In caso di inosservanza dei doveri didattici il Direttore richiama il docente per iscritto una prima volta, sulla base di una relazione all'uopo predisposta, firmata dal soggetto che ha rilevato l'infrazione.
14. Qualora l'inosservanza si dovesse ripetere, e sempre sulla base di una relazione firmata da chi abbia rilevato il reiterarsi dell'infrazione, lo deferisce al Rettore per l'apertura di un provvedimento disciplinare, mediante l'attivazione del Collegio di disciplina dei docenti, ai sensi dell'Art. 41 dello Statuto d'Ateneo e 60 del Regolamento didattico d'Ateneo.

TITOLO QUARTO DIRITTI E DOVERI DEGLI STUDENTI

Art. 19 Diritti e Doveri degli studenti

1. Non costituiscono illecito disciplinare le manifestazioni collettive ed ogni altra forma di protesta degli studenti, purché avvengano nel rispetto dei diritti di coloro che non vi aderiscono e senza pregiudizio per persone o cose in conformità agli articoli 17 e 18 della Costituzione della Repubblica Italiana e alle vigenti normative civili e penali.
2. Gli studenti hanno diritto a poter disporre di un'aula (da denominarsi preferibilmente come "Aula studenti") nella quale poter svolgere attività di studio e di organizzazione delle attività legate a necessità ed esigenze della vita universitaria.
3. Gli studenti sono tenuti ad uniformarsi alle norme di legge, statutarie, regolamentari e alle disposizioni impartite dalle competenti autorità per il corretto svolgimento dell'attività didattica ed amministrativa. Per la loro salienza rispetto al normale svolgersi delle attività didattiche, costituiscono violazioni gravi e sanzionabili la fotocopia non autorizzata di libri di testo o parti di essi nonché qualsiasi tentativo di superare un esame con l'inganno. Costituisce violazione gravissima l'elaborazione della tesi o di parti di essa attraverso il plagio.
4. Gli studenti sono tenuti a comportarsi, anche nelle immediate adiacenze dei locali universitari, in modo da non ledere la dignità ed il decoro dell'istituzione universitaria, anche alla luce dell'altrui diritto di godere di locali puliti e decorosi.
5. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali e civili previste dalla normativa vigente, azioni e comportamenti in violazione di quanto previsto ai commi 1 e 2 comportano l'applicazione di sanzioni disciplinari a carico del/i trasgressore/i, secondo quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento generale di Ateneo in tema di procedimenti disciplinari a carico degli studenti (art. 42, Statuto; art. 61, Regolamento generale di Ateneo)

Norma transitoria e finale

I.

a. I Consigli di Corso di Studio hanno tempo 60 giorni dall'entrata in vigore del Regolamento didattico di Dipartimento per adeguare, modificare e correggere i Regolamenti dei rispettivi Corsi di laurea sulla base di quanto predisposto dal presente Regolamento, con particolare riferimento allo svolgimento delle verifiche del profitto.

b. Qualora i Consigli di Corso di Studio non procedessero alle modifiche, le norme in essi contenute che fossero in aperto contrasto con quanto previsto dal Regolamento didattico di Dipartimento sono da ritenersi abrogate *ipso iure*.